

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA

Art. 1 - Denominazione - sede

E' costituita una associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS", (ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA ETS a partire dall'attivazione del RUNTS) con sede in Bologna, Via Nazario Sauro 26, codice fiscale: 913 3165 0373, di seguito brevemente denominata SUCCEDE SOLO A BOLOGNA

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dell'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile

Art. 3 - Obiettivi e finalità

SUCCEDE SOLO A BOLOGNA si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- Diffondere e preservare la cultura e le tradizioni popolare in generale e di Bologna e Provincia in particolare;
- Ampliare la conoscenza della cultura e le tradizioni popolari in generale e di Bologna e provincia, in

particolare relative alla musica, alla letteratura, all'arte, all'artigianato, ai mestieri attraverso ricerche storiche, contatti fra persone enti ed associazioni:

- Trasmettere l'amore per la città di Bologna e Provincia e le tradizioni popolari in generale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Creare incontri ed eventi anche per persone portatori di handicap;
- Diffondere ovunque visibilità, socialità e solidarietà tra le associazioni di difesa e promozione dei diritti sociali e civili, al fine di esprimerne i valori collettivi, in ogni luogo, attraverso i propri eventi;
- Sviluppare i rapporti con le altre realtà a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- Richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati al fine di realizzare progetti che tendano agli scopi associativi;
- Promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la

collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, concerti e attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, cinema, grafica e grafica pubblicitaria, attività editoriali, attività culturali, attività fotografiche ed arti visive in generale e attività turistiche;

- Promuove l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo associativo;

- Fruire di qualsiasi mezzo lecito per promuovere SUCCEDE SOLO A BOLOGNA e portarne avanti le attività, con servizi telefonici e informatici, pubblicazioni, progetti, convenzioni con esercizi commerciali, campagne informative, utilizzo di Facebook e Twitter, etc.

- Svolgere, inoltre, ogni altra attività utile e necessaria alla realizzazione delle proprie finalità

Nello specifico le attività previste saranno nell'ambito di:

1- Interventi di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

- 2- Formazione universitaria e post-universitaria
- 3- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- 4- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- 5- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- 6- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
- 7- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4

8- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 4) Organi sociali

- 1) Sono organi di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA:
 - a) Assemblea ordinaria dei soci
 - b) Il Presidente
 - c) Il Vice Presidente
 - d) Il Consiglio Direttivo
 - e) Il Tesoriere
- 2) Le cariche hanno la durata di anni cinque;
- 3) Per il conseguimento dei suoi scopi SUCCEDE SOLO A BOLOGNA costituirà al suo interno, oltre agli organi associativi, gruppi di lavoro anche avvalendosi di esperti di settore.

Art. 5) Categorie di Soci

Gli associati di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) Associati Fondatori che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e hanno a

disposizione in assemblea un voto ciascuno.

2) Associazioni Aderenti, che entreranno a far parte di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA successivamente alla sua costituzione mediante firma di un protocollo associativo vincolante, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;

3) Associati ordinari che entreranno a far parte di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA successivamente alla sua costituzione, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;

4) Sostenitori: coloro i quali, che, pur non avendo fatto domanda di associazione, sostengono l'associazione con contributi economici volontari e/o saltuari. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Art. 6) Doveri degli associati

Tutti gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, sono vincolati al rispetto delle norme statutarie e alle disposizioni degli organi direttivi.

Essi, inoltre hanno il dovere di:

- non contrastare l'attività e le iniziative associative e di comportarsi correttamente nei confronti di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA, dei suoi rappresentanti e verso i singoli

associati indistintamente dalla categoria di appartenenza;

- versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

- concordare preventivamente iniziative, interventi pubblici, azioni dimostrative a nome o adoperando i simboli di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA con il Consiglio Direttivo ed il Presidente;

Art. 7 - Diritti degli Associati

Tutti gli Associati, quale che sia la loro categoria di appartenenza, hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate da SUCCEDE SOLO A BOLOGNA, di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami ed esaminare in qualunque momento i libri sociali.

Gli associati fondatori, ordinari e le associazioni aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali

regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 8 - Perdita di qualità di Associato

La qualità di Associato di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuno anno;
- per morosità, e ciò può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo ratificata dal Presidente, se la quota annuale non risulta versata entro il 31 dicembre dell'anno solare corrente per l'anno successivo;
- per espulsione, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si

procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 9 - Modalità di adesione

Possono presentare richiesta di adesione a SUCCEDE SOLO A BOLOGNA tutti i soggetti che non abbiano commesso reati penali contro la pubblica amministrazione e/o verso privati. Le domande di adesione, accompagnate dalle sottoscrizioni dello Statuto, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici, al Consiglio Direttivo che con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri accoglierà o meno la domanda. Il provvedimento di rigetto potrà essere impugnato dal richiedente l'adesione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, tramite ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione utile.

Art. 10) Assemblea ordinaria degli Associati.

a) L'assemblea ordinaria degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. Ai

gruppi informali, movimenti e collettivi, nonché alle persone fisiche che abbiano interesse a prendervi parte, è consentita la partecipazione senza diritto di voto.

b) L'assemblea è convocata con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente o in caso di impedimento dal suo vice.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. Se lo richiedono il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che potrà avvenire anche per via telematica, dovrà contenere:

- 1) indicazione del luogo dove sarà tenuta l'assemblea
- 2) indicazione dell'orario sia della prima che della seconda convocazione
- 3) ordine del giorno dell'assemblea;

c) L'Assemblea ordinaria degli Associati ha il compito di approvare il programma annuale dell'attività, esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario, ed eleggere gli organi sociali secondo quanto stabilito dal

presente Statuto.

d) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi gli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

e) Per l'assemblea ordinaria è ammessa una ed una sola delega per ciascun associato.

f) Il Presidente e/o. in sua assenza il Vice Presidente hanno poteri di direzione dell'adunanza. Delle riunioni dell'assemblea degli Associati deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA e per via telematica a tutti gli associati.

Art. 11) Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria è convocata con un preavviso di

almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente, o in caso di impedimento dal suo vice .-

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha validità di convocazione secondo le modalità di cui all'art. 10.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Essa delibera su:

- acquisti beni immobili;
- modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Art 12 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,. La sua carica ha durata di anni

cinque. Il Presidente è eletto dall'assemblea degli Associati. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Ratifica o rinvia, motivandole, le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 13) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dall'assemblea degli associati, oltre a collaborare con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è espressione dell'Assemblea degli Associati e ha durata di anni cinque.

Esso è eletto dall'Assemblea dei soci e composto da un minimo di 4 (quattro) componenti ad un massimo di 9 (nove) eletti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, del Tesoriere o di almeno due dei suoi

componenti. Le riunioni possono avvenire anche attraverso video-conferenze.

Esso procede insieme con il Tesoriere alla redazione del bilancio consuntivo ed alla sua presentazione all'Assemblea, all'assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 15) Il Tesoriere

Il tesoriere viene letto dall'Assemblea dei soci, e ha durata cinque anni. Egli sarà unicamente il responsabile amministrativo - contabile di SUCCEDE SOLO A BOLOGNA,

Art. 16 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi, tra gli organi e gli associati, oppure tra gli associati, sarà rimessa al giudizio di un Collegio

Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed equo" senza formalità di procedura salvo contraddittorio entro sessanta giorni dalla nomina.

Il giudizio del Collegio Arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono scelti, due da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo, in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dal Tribunale di Bologna—

Art, 17 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione SUCCEDE SOLO A BOLOGNA sono costituite:

- 1) Dal capitale iniziale versato dagli Associati e dalle quote associative annue degli associati;
- 2) Dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 3) Dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti o da istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) Da donazioni, legati ed eredità
- 5) Da entrate derivanti da iniziative promozionali

finalizzate al proprio finanziamento quali feste e di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati.

6) Da rendite di beni mobili o immobili;

7) Da entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;

8) Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità da chiunque pervenute sono a fondo perduto;

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione SUCCEDE SOLO A BOLOGNA è fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionalmente previste dal presente statuto.

Art. 18 - Conflitto di interessi

Per conflitto di interessi si intende l'esistenza di un interesse privato di un socio, sia esso fondatore costituente o aderente, nonché persona fisica nella sua qualità di rappresentante legale di una delle associazioni o delegato della stesso, che si ponga in contrasto effettivo, attuale o potenziale e con gli interessi e le finalità di Succede Solo a Bologna, il caso verrà valutato dal Consiglio direttivo che prenderà i dovuti provvedimenti.

Art 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del

bilancio consuntivo, da sottoporre entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio all'assemblea degli Associati per l'approvazione. I rendiconti economico - finanziari sono pubblici.

Art 19bis - Revisore unico dei conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20) - Scioglimento

SUCCEDE SOLO A BOLOGNA si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire e comunque con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di

scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti alla Associazione A.I.A.S. Onlus o ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.